

CAMERA DEI DEPUTATI N. 392

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per la raccolta e la coltivazione dei tartufi

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tartufo, da sempre considerato prodotto pregiato di grande prestigio per le sue indubbe qualità organolettiche e richiestissimo per innumerevoli specialità gastronomiche della cucina internazionale, è oggetto di crescente maggiore interesse da parte dei ricercatori e degli operatori economici (nel solo Piemonte si stima una produzione media annua di oltre 40 quintali per un valore di circa lire 1.500.000.000).

L'importanza di tale produzione è dimostrata anche dall'approvazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, riguardante la « normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo ».

Si tratta di un provvedimento organico che disciplina dettagliatamente il set-

tore, migliorando ed ampliando quanto già era previsto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568.

Manca però, una chiara regolamentazione che stabilisca, per tale particolare attività, le norme di comportamento fiscale.

Giova a questo punto ricordare che i tartufi, in base all'articolo 3 della predetta legge n. 752 del 1985, possono essere sia coltivati in tartufaie, appositamente autorizzate dalle regioni, sia raccolti liberamente nei boschi e nei terreni non coltivati.

La posizione fiscale, però, cambia in relazione al modo di approvvigionamento del prodotto medesimo.

Coltivazione.

La coltivazione dei funghi (e i tartufi sono funghi ipogei, cioè sotterranei) e già

regolamentata dalla legge 5 aprile 1985, n. 126, la quale stabilisce che la funghicoltura è considerata a tutti gli effetti attività agricola tassata in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Ne consegue che per tale attività agricola, è necessario apportare una rettifica alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, laddove nell'elenco dei prodotti agricoli, sono tassativamente « esclusi i tartufi » (numero 15) della parte prima della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

È quindi necessario sostituire nella disciplina IVA dei prodotti agricoli tutti i funghi, compresi i tartufi, ma limitatamente a quelli oggetto di coltivazione da parte del produttore agricolo.

Raccolta.

Diverso è il caso del cercatore di funghi, (o tartufi) che, previa specifica autorizzazione amministrativa, raccoglie tali prodotti in boschi o terreni incolti o comunque nei quali il proprietario non si è riservato il diritto all'esclusiva della raccolta.

Al riguardo è opportuno precisare che tale attività è innanzitutto di carattere hobbystico, svolta perlopiù da pensionati

o operai, e assimilabile per un verso all'esercizio della caccia e della pesca.

A differenza di queste, però, la legge non pone alcun divieto di commercializzazione del prodotto e allora capita che, in qualche occasione di raccolta più favorevole, i tartufi eccedenti il fabbisogno personale, vengano venduti.

È quindi opportuno regolamentare fiscalmente questa ipotesi, anche per mettere gli operatori commerciali acquirenti nella condizione di documentare validamente i loro costi, ma tenendo comunque conto che non è proponibile, per la natura stagionale o occasionale dell'attività in parola, e per la mancanza della benché minima organizzazione amministrativa dei soggetti interessati, di imporre a costoro la tenuta di una regolare contabilità IVA, fosse pure in regime semplificato o forfettario.

Il problema potrebbe dunque essere risolto, prevedendo che le cessioni di tartufi da parte dei raccoglitori siano effettuate senza pagamento dell'imposta e che le fatture siano emesse dal cessionario con il solo obbligo, per il raccoglitore, di numerare e conservare detti documenti, quale riferimento per la successiva determinazione del reddito da assoggettare all'IRPEF e all'ILOR.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato propongo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il numero 15) della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 15) ortaggi e piante mangerecce, funghi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione ma non specialmente preparati per il consumo immediato (vedi 0.7.01 — ex 07.03) ».

ART. 2.

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le cessioni di tartufi e altri funghi da parte dei raccoglitori non produttori agricoli sono effettuate senza pagamento dell'imposta. I raccoglitori sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa ».